RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 9

Per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, provinciali, consorziali e comunali, danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1905, le Provincie, i Comuni e i loro consorzi potranno ottenere, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui ammortizzabili nel periodo di 35 anni, estensibile, nei casi di necessita' comprovata nei modi di legge, fino a 50 anni.

La disposizione contenuta nel precedente comma e' applicabile anche ai consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale, e ai consorzi per opere idrauliche, contemplate dal testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 25 gennaio 1908 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it